

Sent. n. 24/2024 pubbl. il 16/05/2024

Rep. n. 28/2024 del 16/05/2024



Uq.me cadnolde
m 21/24 Galassi Paola Francesca
m 22/24 Solari Giampaiero

TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 52 2024 Rg. avviato su domanda di

GIAMPIERO SOLARI

PAOLA FRANCESCA GALASSI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 18.04.2024 GIAMPIERO SOLARI e PAOLA FRANCESCA SOLARI hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risultano conviventi e coniugati, ragione per la quale – unitamente alla considerazione che parte dell'indebitamento ha un'origine comune – è possibile fare applicazione dell'art. 66 cod. crisi, ferma la distinzione delle masse attive e passive;

(-) i ricorrente risiedono a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo



centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:

- le parte ricorrenti non esercitano – né risultano aver svolto – attività di impresa in proprio o con illimitata responsabilità, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- essi versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato il rapporto tra l'ammontare dei debiti (oltre due milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio implica – per effetto del richiamo all'art. 150 cod. crisi – l'inibizione all'avvio o alla prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari (comprese – evidentemente – eventuali trattenute in corso per cessioni del quinto, ecc.) sui beni compresi nella procedura;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Giampiero Solari nato a Lima (Perù) il 20.04.1957 e Francesca Paola Galassi nata a Milano il 02.04.1963 entrambi residenti in Pesaro (PU) via del Frumento n. 40;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Giorgia Giovanetti, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (se tenuti) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori laddove non vi abbia già provveduto;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



Sent. n. 24/2024 pubbl. il 16/05/2024
Rep. n. 28/2024 del 16/05/2024

trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 07.05.2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti



